

2. Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi generali del diritto dell'Unione di proporzionalità, della certezza del diritto e del legittimo affidamento, per aver stabilito per i sistemi di certificazione un periodo transitorio breve e inadeguato, fino al 1° settembre 2017, perché attuassero la metodologia di calcolo contraria alla direttiva.
- Il legittimo affidamento non sarebbe garantito, poiché i termini procedurali e di trasposizione sarebbero brevi e inadeguati.
 - Sussisterebbe una violazione del principio generale della certezza del diritto a causa delle irragionevoli difficoltà di trasposizione.

- (¹) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).
- (²) Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23).

Ricorso proposto il 27 luglio 2017 — Printeos e altri/Commissione

(Causa T-466/17)

(2017/C 318/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spagna), Printeos Cartera Industrial, SL (Alcalá de Henares), Tompla Scandinavia AB (Stoccolma, Svezia), Tompla France (Fleury Mérogis, Francia) e Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Germania) (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C (2017) 4112 final della Commissione, del 16 giugno 2017, che modifica la decisione C (2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (AT.39780 — Buste);
- in subordine, nell'esercizio della propria competenza estesa al merito, ridurre l'ammenda disposta all'articolo 1 della decisione impugnata, in conseguenza (i) della riduzione del 95,3671 % dell'importo di base dell'ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e (ii) dell'ulteriore riduzione dell'importo dell'ammenda, pari almeno al 33 %, a seguito delle riduzioni a titolo di trattamento favorevole e di transazione;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza del 13 dicembre 2016 (causa T-95/15, Printeos e a./Commissione), il Tribunale ha annullato l'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione C (2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, nel procedimento AT.39780, che infliggeva alle ricorrenti un'ammenda di EUR 4 729 000.

La decisione impugnata fornisce informazioni aggiuntive riguardanti la metodologia applicata e i fatti presi in considerazione dalla Commissione nell'adeguare e adattare gli importi di base delle ammende della decisione del 2014 nonché nel comminare un'ammenda del medesimo importo di quella inflitta ai sensi della decisione del 2014.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi:

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e del *ne bis in idem*.
 - A tale riguardo si afferma che la decisione impugnata modifica la decisione del 2014, ancorché definitiva, con l'unica eccezione del suo articolo 2, paragrafo 1, lettera e), il quale è stato annullato dal Tribunale, e che essa infligge nuovamente la stessa multa già comminata nella decisione del 2014 e annullata dal Tribunale.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento nella determinazione dell'importo dell'ammenda.
 - A tale riguardo si afferma che la decisione impugnata applica adeguamenti eccezionali degli importi di base delle ammende ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, che comportano una discriminazione a sfavore delle ricorrenti.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione nella determinazione dell'importo dell'ammenda.
 - A tale riguardo si afferma che la decisione impugnata non tiene conto dell'ammenda già inflitta dall'autorità spagnola garante della concorrenza, il 25 marzo 2013, per pratiche restrittive della concorrenza nel settore delle buste di carta, né prende in considerazione il fatto che le ricorrenti sono le uniche imprese tra quelle sanzionate dalla Commissione a essere state altresì sanzionate da un'autorità nazionale della concorrenza.

Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Rogesa/Commissione

(Causa T-475/17)

(2017/C 318/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e A. Sitzer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di rigetto della Commissione, del 20 giugno 2017, o in subordine, la decisione dell'11 luglio 2017, sulla domanda di conferma della ricorrente del 29 maggio 2017 (rif. GestDem n. 2017/1788), e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che erano soddisfatti i presupposti del diritto di accesso ai documenti
 - La ricorrente fa valere che la decisione impugnata violerebbe l'articolo 3, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006⁽¹⁾ in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001⁽²⁾, in quanto essa avrebbe diritto di accesso ai documenti da essa richiesti.
2. Secondo motivo, vertente sull'insussistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001
 - La ricorrente sostiene che i documenti richiesti non conterebbero alcun dato commerciale sensibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e che in ogni caso vi sarebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti.
 - La ricorrente fa altresì valere che anche il motivo di rifiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, ai sensi del quale l'accesso ai documenti può essere rifiutato se la loro divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, sarebbe inoperante, in quanto il procedimento nella causa C-80/16 (ArcelorMittal Atlantique e Lorraine) pendente dinanzi alla Corte si è praticamente concluso con la sentenza del 26 luglio 2017.
 - La ricorrente sostiene del pari che la Commissione avrebbe comunque dovuto concedere un accesso parziale, segnatamente mediante espunzione dei dati da mantenere riservati. La decisione della Commissione violerebbe in tal modo anche l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE.